

REGOLAMENTO SOCIO SOVVENTORE

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, 21 e seguenti dello Statuto sociale nel rispetto dell'articolo 4 della legge 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto è costituito un fondo per il potenziamento aziendale per un importo massimo di € 84.000,00 (ottantaquattromila/00).

I conferimenti dei soci sovventori, che formano il fondo sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto *mortis causa*, nei limiti stabiliti dall'art. 23 dello Statuto.

L'importo unitario di ogni azione è di € 300,00 (trecento/00).

Le Azioni dei soci sovventori, di seguito denominate A.S.S., devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c., nonché la specifica denominazione "*azione di socio sovventore*".

In esse, inoltre, dovrà essere indicato il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, stabilito in cinque anni dalla data di ammissione, come stabilito dal presente regolamento ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. Il rimborso delle azioni di socio sovventore dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso spedita alla Cooperativa tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto le A.S.S. sono privilegiate, nel modo seguente:

- **rivalutazione gratuita prevista dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;**

- **remunerazione minima di esercizio nella misura pari all'uno virgola tre punti percentuali** rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, in linea con quanto stabilito dalla l. 59/92. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili; nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata entro i limiti di legge, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.

L'Assemblea può destinare a ritorno, nei limiti di legge, solo la parte di risultato che residua dopo la distribuzione del dividendo spettante alle azioni di socio sovventore.

Alle azioni dei sovventori è altresì attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale nella eventuale liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario nella eventuale riduzione del capitale per perdite a norma degli artt. 19 e 20 dello Statuto.

Art.4

L'emissione delle quote di sovvenzione è rivolta alle persone fisiche, alle persone giuridiche e ad altri enti o società; i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, devono presentare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, contenente tutti i dati personali necessari nonché l'importo che si intende sottoscrivere.

Le persone fisiche dovranno indicare il nome e cognome, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita; le persone giuridiche dovranno indicare la ragione sociale, i dati del legale rappresentante e gli estremi della deliberazione dell'organo societario competente di richiesta di ammissione a socio sovventore. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio sovventore nonché i termini di versamento entro i successivi trenta giorni.

La qualità di socio sovventore si acquista con il versamento integrale del conferimento sottoscritto; il versamento viene annotato in un'apposita sezione del Libro Soci, tenuto a cura della Società ai sensi di legge. Il mancato versamento del conferimento entro il termine previsto determina la revoca automatica della delibera di ammissione.

Art. 5.

A ogni socio sovventore spetta un voto in Assemblea, fermo restando che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 59/1992, tutti i sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori presenti in Assemblea vengano a superare il limite di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

I sovventori, e i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Il collocamento e il trasferimento delle azioni dei soci sovventori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art. 23 dello Statuto.

In caso di sottoscrizione non integrale il Fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione e alle medesime condizioni.

Art. 6.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, da effettuarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione, ovvero alla diversa data stabilita dall'Assemblea in sede di emissione, per l'intero importo del valore nominale dei titoli sottoscritti;
- 2) all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per il collocamento delle azioni dei soci sovventori e per l'eventuale acquisto delle azioni stesse, ai sensi dell'art. 2529 cod. civ.

Art. 8.

Il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.